

Avviso ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13/2018 per la realizzazione di interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso viene emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e a cui sia riconosciuto un Alto Potenziale Cognitivo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si realizzano nel corso degli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, attraverso apposite convenzioni stipulate da Regione FVG e Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (USR FVG), le scuole beneficiarie, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

Art.2 Obiettivi

1. I progetti relativi al presente Avviso sono **rivolti prevalentemente agli alunni con DSA** e devono perseguire gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) favorire il diritto allo studio e il successo formativo dei ragazzi interessati, per consentire pari opportunità nello studio e prevenire l'abbandono scolastico;
 - b) promuovere azioni di supporto nel processo di identificazione precoce di segnali di criticità;
 - c) promuovere azioni di riduzione dei disagi relazionali ed emozionali delle persone con DSA per evitare che tale condizione si trasformi in una situazione di disabilità, con conseguenti limitazioni nelle attività quotidiane e complicità psicopatologiche e disadattive;
 - d) sostenere percorsi di formazione e sensibilizzazione sui DSA rivolti all'intera comunità scolastica (alunni, docenti, operatori e famiglie), al fine di creare un ambiente scolastico e sociale accogliente e inclusivo, idoneo a supportare le famiglie degli alunni con DSA nei processi educativi.

Art. 3 Destinatari

1. Destinatari del presente Avviso sono le scuole del sistema scolastico regionale come definito dall'articolo 4 della legge regionale 13/2018, in rete.
2. Le reti di scuole sono istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999, e devono essere composte da almeno sei istituzioni scolastiche, appartenenti a diversi gradi scolastici o a diversi cicli di istruzione.

Art. 4 Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 ammontano a euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (complessivi euro 80.000,00) e sono poste a carico del capitolo 13546 del bilancio regionale per gli anni 2026-2028.

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere inviata dall'Istituto capofila di rete **entro il 18 giugno 2026** al Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, di seguito Servizio, al seguente indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it, utilizzando la modulista resa disponibile sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'istruzione.
2. Ciascuna istituzione scolastica può partecipare, a valere sul presente Avviso, a una sola rete, in qualità di capofila o di partner.
3. Qualora una scuola presenti due domande in qualità di capofila di rete si considera ammissibile la domanda presentata per ultima in ordine di tempo.
4. Qualora una scuola sia presente in più domande di contributo in qualità di partner, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. La domanda presentata precedentemente si considera ammissibile, purchè la rete di scuole risulti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, anche senza la presenza della scuola di cui trattasi.

Art. 6 Requisiti e contenuti dei progetti

1. I progetti devono essere coerenti con quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 13/2018 e dal paragrafo 8 "Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni" delle Linee guida triennali per il diritto allo studio, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 29 febbraio 2024, come aggiornate dalle successive deliberazioni giuntali n. 256 del 28 febbraio 2025, n. 1368 del 03 ottobre 2025 e n. 564 del 24 aprile 2026 e devono riguardare prioritariamente, nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, attività e percorsi a favore degli alunni con DSA.
2. Gli interventi sono realizzati a favore degli alunni frequentanti le scuole del sistema scolastico regionale, in particolare a favore degli alunni con DSA.
3. I progetti devono includere le seguenti attività:
 - a) collaborazioni per la gestione progettuale con soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore; la volontà di addivenire alla collaborazione deve risultare da apposita dichiarazione in tal senso;
 - b) formazione dei docenti attraverso corsi in materia di acquisizione di competenze, osservazione delle prestazioni atipiche, individuazione dei DSA, orientamento delle famiglie ai servizi di certificazione e supporto degli studenti, sia sul piano psicopedagogico della motivazione, dell'autostima e della conoscenza delle proprie potenzialità e fragilità, sia su quello metodologico, disciplinare e della didattica;
 - c) predisposizione e adozione diffusa nelle classi di strumenti di didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative al fine di potenziare le competenze e le attività delle scuole in materia di DSA;
 - d) percorsi innovativi di ricerca-azione attraverso collaborazioni tra scuola e soggetti competenti del territorio;
 - e) attivazione di momenti di confronto e di ascolto delle famiglie o momenti dedicati di informazione/formazione con lo scopo di aiutarle nella lettura della diagnosi dei propri figli e nel sostegno dello svolgimento dei compiti a casa;
 - f) previsione di un piano di comunicazione delle attività e di diffusione dei risultati che favoriscano il coinvolgimento della comunità di riferimento e la promozione del progetto.

Art. 7 Inammissibilità delle domande

1. La domanda è ritenuta inammissibile:
 - a) qualora sia presentata oltre il termine di scadenza previsto dall'articolo 5;
 - b) qualora sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3;
 - c) qualora sia presentata con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 5;
 - d) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;
 - e) qualora sia priva di sottoscrizione.

Art. 8 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) ore aggiuntive del personale scolastico, docente e di segreteria impiegato nella realizzazione delle attività
 - b) spese per acquisizione di servizi di consulenza e di esperti esterni;
 - c) acquisizione di altri servizi;
 - d) noleggio di strumenti, attrezzature e materiali;
 - e) acquisto di materiale didattico e di facile consumo;
 - f) acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, entro il limite di 800,00 euro per singolo acquisto e per un importo complessivo non superiore al 5% del contributo;
 - g) spese relative all'organizzazione di iniziative divulgative e di altri eventi.

Art. 9 Approvazione dei progetti

1. L'approvazione dei progetti, unitamente al riparto delle risorse, è effettuata dalla Giunta regionale. Contestualmente, sono approvati anche gli schemi di convenzione.

Art. 10 Modalità di finanziamento

1. Il Servizio provvede alla concessione e liquidazione del contributo nei termini e con le modalità previste dalle singole convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari.

Art. 11 Criteri di riparto

1. Qualora risultino ammissibili a finanziamento più progetti, il riparto delle risorse è effettuato per il 50% in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50% in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle scuole della rete alla data del 31 dicembre 2025. L'ammontare del contributo non può eccedere il costo del progetto, al netto dell'eventuale cofinanziamento.

Art. 12 Termini e modalità di presentazione del rendiconto

1. Il rendiconto, redatto su apposita modulistica predisposta dal Servizio e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, deve essere presentato entro il termine del **30 ottobre 2028** esclusivamente tramite PEC con le modalità previste dagli articoli 41 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), unicamente a una relazione illustrativa dell'attività svolta.
2. La somma rendicontata deve risultare almeno pari all'importo del contributo concesso. La rendicontazione di una somma inferiore comporta la rideterminazione del contributo.
3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento con apposito decreto della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale di cui al comma 1 superiore a 30 giorni.

Art. 13 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione dedicata all'istruzione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

Art. 14 Controlli e obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del titolo III, capo I, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono effettuati idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. e sulla documentazione giustificativa della spesa indicata nell'elenco analitico presentato a titolo di rendiconto ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15 Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - b) perdita o mancato riscontro in sede di verifiche o accertamenti dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7 e dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
 - c) esito negativo dei controlli di cui al precedente art. 14;
 - d) inadempimento del beneficiario.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 15 Rinvio

1. Si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 per quanto non previsto dal presente Avviso.